



FNOVI

*FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI VETERINARI ITALIANI*

**REGOLAMENTO INTERNO E DI ORGANIZZAZIONE DELLA
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI**

(Art. 35 DPR 5 aprile 1950 n. 221)

**REGOLAMENTO INTERNO E DI ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI
VETERINARI ITALIANI (Art. 35 DPR 5 aprile 1950 n. 221)**

LIBRO I

ORGANI DI GOVERNO E DI DIREZIONE

TITOLO I

GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI

ART.1 (Definizione)

TITOLO II

IL CONSIGLIO NAZIONALE

CAPO I - Composizione ed attribuzioni

ART.2 (Composizione)

ART. 3 (Attribuzioni)

ART. 4 (Riunioni)

CAPO II - Adunanze ordinarie, straordinarie e elettorali

ART. 5 (Convocazioni)

ART. 6 (Presidenza e segreteria delle sedute)

ART. 7 (Apertura e verbali sedute)

ART.8 (Discussione)

ART. 9 (Mozione d'ordine e mozioni conclusive)

ART. 10 (Modalità di intervento)

ART. 11 (Votazioni)

ART. 12 (Operazioni di scrutinio)

ART. 13 (Approvazione)

ART. 14 (Deliberazioni)

ART. 15 (Adunanze elettorali)

TITOLO III

IL COMITATO CENTRALE

CAPO I - Composizione, attribuzioni, dimissioni.

ART. 16 (Composizione e attribuzioni)

ART. 17 (Ulteriori attribuzioni)

ART. 18 (Dimissioni)

ART. 19 (Elezioni suppletive)

CAPO II - L'UFFICIO DI PRESIDENZA.

ART. 20 (Composizione)

CAPO III - IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO E IL TESORIERE.

ART. 21 (Il Presidente)

ART. 22 (Il Segretario)

ART. 23 (Il Tesoriere)

ART. 24 (Utilizzo del personale)

CAPO IV - Adunanze del Comitato Centrale

ART. 25 (Adunanze)

ART. 26 (Verbali delle sedute)

TITOLO IV

IL DIRETTORE

ART. 27 (Attribuzioni)

ART. 28 (Incarico)

TITOLO V

I DIRIGENTI

ART. 29 (Incarichi, funzioni e responsabilità dirigenziali)

ART. 30 (Aspettativa per incarico dirigenziale)

LIBRO II

PERSONALE, AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 31 (Uffici e linee di organizzazione)

ART. 32 (Fabbisogno di personale)

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

ART. 33 (Rinvio al regolamento di amministrazione e contabilità)

LIBRO III

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI.

ART. 34 (Disciplina generale)

ART. 35 (Calamità naturali e altri gravi eventi)

LIBRO IV

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA SOTTRARRE ALL' ACCESSO

ART. 36 (Criteri generali)

ART. 37 (Differimento dell'accesso)

ART. 38 (Categorie di documenti amministrativi sottratti al diritto di accesso)

LIBRO V

NORMA FINALE

ART. 39 (Entrata in vigore)

LIBRO I
ORGANI DI GOVERNO E DI DIREZIONE

TITOLO I

GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI

ART.1 (Definizione)

1. Sono organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani:
 - a) Il Consiglio Nazionale
 - b) Il Comitato Centrale
 - c) Il Direttore

TITOLO II

IL CONSIGLIO NAZIONALE

CAPO I - Composizione ed attribuzioni

ART.2 (Composizione)

1. Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti degli Ordini Provinciali, i quali ne fanno parte di diritto dal momento della loro elezione sino alla nomina dei successori.
2. In caso di assenza o di impedimento i Presidenti di Ordine sono sostituiti dai rispettivi Vicepresidenti. Solo eccezionalmente, in caso di impedimento del Vicepresidente, il Presidente potrà essere sostituito da un altro componente del Consiglio Direttivo appositamente autorizzati con delega.
3. Alle adunanze del Consiglio Nazionale intervengono i componenti del Comitato Centrale, anche se non rivestono la qualifica di membri del Consiglio; in tale ipotesi essi, pur avendo facoltà di intervenire nelle discussioni, non hanno diritto di voto.

ART. 3 (Attribuzioni)

1. Il Consiglio Nazionale:
 - a) elegge i componenti del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) approva il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo della Federazione, su proposta del Comitato Centrale;
 - c) delibera, su proposta del Comitato Centrale, in merito alle variazioni al bilancio per le spese non contemplate nel Bilancio Preventivo, alle quali non possa farsi fronte con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - d) stabilisce, su proposta del Comitato Centrale, il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare per ogni iscritto per le spese di funzionamento della Federazione;
 - e) approva il regolamento interno della Federazione e le eventuali, successive modificazioni;
 - f) dà direttive generali al Comitato Centrale per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
 - g) determina, su proposta del Comitato Centrale, l'importo dei compensi, del gettone di presenza giornaliero e la disciplina del rimborso delle spese da attribuire ai componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei Revisori, delle commissioni interne e dei gruppi di lavoro federali ed ai soggetti appositamente incaricati di rappresentare la Federazione limitatamente alla giornata relativa all'attività di competenza.

ART. 4 (Riunioni)

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria:
 - a) entro il 30 giugno per procedere all'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, sulla base della relazione del Comitato Centrale e di quella del Collegio dei Revisori dei Conti e per stabilire, su proposta del Comitato Centrale, il contributo che ciascun Ordine deve versare, in rapporto al numero dei propri iscritti, nell'anno successivo. In mancanza di convocazione

e/o deliberazione su quest'ultimo argomento, si intende confermato il contributo nella misura stabilita per l'anno precedente;

- b) entro il 31 dicembre per approvare, su proposta del Comitato Centrale, il Bilancio Preventivo per l'anno successivo;

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via straordinaria ogni volta si renda necessario per l'esplicazione dei propri compiti istituzionali.

3. Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche.

CAPO II - Adunanze ordinarie, straordinarie e elettorali

ART. 5 (Convocazioni)

1. La convocazione del Consiglio Nazionale è disposta dal Presidente della Federazione, con Pec da spedirsi ai Presidenti degli Ordini Provinciali almeno quindici giorni prima della data della riunione, ovvero su richiesta sottoscritta da un numero di componenti che rappresenti almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale stesso. In quest'ultimo caso, coloro che chiedono la convocazione sono tenuti a presentare gli argomenti da inserirsi nell'ordine del giorno della seduta ed il Presidente è tenuto ad inviare la lettera di convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Per le adunanze straordinarie è prevista anche la convocazione d'urgenza, da inviarsi con Pec almeno tre giorni prima della data della riunione.

3. Quando si tratti di assemblee elettorali l'avviso dovrà essere spedito con posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

4. Nell'avviso di convocazione devono essere chiaramente indicati l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo della adunanza, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno dei lavori.

5. Ricevuto l'avviso di convocazione, i componenti del Consiglio Nazionale possono chiedere l'aggiunta di uno o più argomenti all'ordine del giorno predisposto. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno un sesto dei componenti del Consiglio Nazionale e deve pervenire almeno sette giorni prima della data della riunione al Presidente della Federazione, il quale ha facoltà di integrare l'ordine del giorno, dandone comunicazione ai componenti il Consiglio Nazionale.

ART. 6 (Presidenza e segreteria delle sedute)

1. Le adunanze del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

2. Disimpegna le funzioni di Segretario, il Segretario della Federazione, che cura la redazione del verbale delle sedute. In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il componente del Comitato Centrale più giovane di età.

3. L'adunanza del Consiglio Nazionale in prima convocazione è valida quando intervenga un numero di componenti che rappresenti almeno un quarto dei componenti il Consiglio Nazionale stesso.

4. Le adunanze in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti del Comitato Centrale.

5. Le adunanze del Consiglio Nazionale non sono pubbliche. Il Presidente, avvalendosi della collaborazione del Segretario, predispone le misure idonee ad assicurare che nell'aula della riunione abbiano accesso unicamente i componenti del Comitato Centrale e del Consiglio Nazionale. È riservata al Presidente la facoltà di formulare particolari inviti in deroga.

6. Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza, regola la discussione, mantiene l'ordine e fa osservare le leggi e i regolamenti.

7. All'uopo assicura la facoltà di parlare, concede la parola, modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annunzia il risultato.

8. Ha facoltà di richiamare all'ordine i presenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi più gravi, di allontanarli dal luogo dove si svolge l'adunanza.

9. Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza per gravi motivi.

ART. 7 (Apertura e verbali sedute)

1. All'ora fissata, il Presidente dichiara aperta la seduta e, come primo atto, verifica il raggiungimento del numero legale richiesto per la validità dell'adunanza.
2. Mancando il numero legale, il Presidente può deliberare una breve sospensione della seduta; persistendo tale condizione, il Presidente toglie la seduta, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'adunanza nella data già fissata per la seconda convocazione.
3. Constatata la validità dell'adunanza, il Presidente sottopone ad approvazione il verbale della seduta precedente.
4. Il verbale della seduta del Consiglio Nazionale riporta la relazione della Presidenza e gli eventuali correlatori, gli ordini del giorno regolarmente presentati, approvati o meno, e le eventuali mozioni conclusive. Il verbale sarà inviato a tutti i componenti del Consiglio Nazionale anche con la lettera di convocazione successiva.
5. Se un membro del Consiglio desidera sia inserita a verbale una propria dichiarazione, fatta in sede di discussione, deve richiederlo esplicitamente al termine del proprio intervento.
6. Quando sul verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

ART. 8 (Discussione)

1. Dopo l'approvazione del verbale, il Presidente dà notizia delle eventuali variazioni dell'ordine del giorno.
2. Coloro che intendono prendere la parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno, devono darne comunicazione al Segretario, il quale, di norma, determinerà l'ordine degli interventi in base alla priorità delle richieste; hanno, però, la precedenza le mozioni d'ordine.
3. Per ogni argomento incluso nell'ordine del giorno viene svolta una relazione introduttiva del Presidente o da persona dallo stesso incaricata.
4. Il Presidente ha facoltà di fissare la durata degli interventi, curando che ciascun oratore non si dilunghi.
5. La discussione degli argomenti all'ordine del giorno va effettuata con ordine e nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.
6. Coloro che intervengono nella discussione sono tenuti ad attenersi all'argomento in trattazione e, in caso contrario, il Presidente richiama l'oratore alla questione e, dopo due richiami, ha facoltà di interdirlgli la parola.
7. Chiusa la discussione, è data facoltà di proporre e succintamente illustrare le mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi. Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull'argomento in discussione.

ART. 9 (Mozione d'ordine e mozioni conclusive)

1. Ogni componente del Consiglio Nazionale, da solo o in associazione con altri, ha facoltà di proporre mozioni d'ordine, e/o mozioni conclusive.
2. Le mozioni d'ordine hanno lo scopo di sollevare questioni pregiudiziali intese a modificare o a rinviare il corso della discussione. Esse vanno, pertanto, svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento, limitando la discussione, prima della votazione, a due interventi: uno a favore ed uno contro.
3. Tutte le mozioni conclusive presentate vengono poste in votazione dal Presidente, il quale propone, se del caso, la fusione di alcune di esse; dà lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti, che vanno votati con precedenza; chiude la discussione; specifica le modalità di voto e apre la votazione

ART. 10 (Modalità di intervento)

1. Coloro che intendono prendere la parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno, devono darne comunicazione al Segretario.

2. Il Presidente ha facoltà di fissare la durata degli interventi, curando che ciascun oratore non si dilunghi.

3. Chiusa la discussione, è data facoltà di proporre e succintamente illustrare le mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi.

4. Tutte le mozioni conclusive presentate vengono poste in votazione dal Presidente, il quale propone, se del caso, la fusione di alcune di esse; dà lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti, che vanno votati con precedenza; chiude la discussione; specifica le modalità di voto e apre la votazione

ART. 11 (Votazioni)

1. Ogni componente del Consiglio Nazionale dispone di un voto.

2. Le votazioni in seno al Consiglio Nazionale si effettuano a scrutinio segreto o per alzata di mano, salvo che il Consiglio approvi la proposta per acclamazione.

3. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto quando si tratti di deliberazioni concernenti persone.

ART. 12 (Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Segretario, che tiene nota dei voti, mentre il Presidente ne proclama il risultato.

2. Per lo scrutinio segreto il Presidente fa approntare l'urna: spiega il significato del voto; incarica, quali scrutatori, i due componenti del Consiglio Nazionale presenti più anziani di età; ordina l'appello. Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna. terminate le operazioni di scrutinio il Presidente ne proclama il risultato.

3. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se ve ne è richiesta prima della proclamazione. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, decide del risultato della prova e della riprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio, si procede per appello nominale.

4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 13 (Approvazione)

1. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi.

2. Le astensioni si computano per determinare la maggioranza dei votanti; in caso di scrutinio segreto, si computano, per il detto fine, le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide.

3. A parità di voti prevale il voto del Presidente: laddove la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, la proposta si intende respinta.

ART. 14 (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono redatte sotto personale responsabilità del Segretario e sottoscritte dal Presidente e dallo stesso Segretario.

ART. 15 (Adunanze elettorali)

1. Sono applicabili le disposizioni in materia contenute nel DLgs CPS 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, e nel DPR 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

TITOLO III

COMITATO CENTRALE

CAPO I - Composizione, attribuzioni, dimissioni.

ART. 16 (Composizione e attribuzioni)

1. Il Comitato Centrale è eletto dai Presidenti degli Ordini tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa ed a scrutinio segreto. Ciascun Presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione.

2. Il Comitato Centrale:

a) vigila, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione;

- b) coordina e promuove l'attività degli Ordini provinciali per assicurare uniformità di indirizzo nello svolgimento dei compiti istituzionali;
- c) promuove e favorisce, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale nonché la formazione continua degli iscritti;
- d) designa i rappresentanti della Federazione presso Commissioni, Enti e Organizzazioni di carattere interprovinciale e regionale - previa consultazione con gli Ordini provinciali e, qualora esistenti, con le Federazioni Regionali competenti per territorio - nazionale e internazionale. La designazione obbliga il rappresentante a svolgere con assiduità e diligenza le funzioni connesse all'incarico ed a riferire tempestivamente al Presidente, possibilmente con relazione scritta, quanto abbia formato oggetto della sua attività;
- e) dà il proprio concorso ad Autorità ed Organi esterni nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare gli Ordini e la professione, formulando proposte e rilasciando pareri;
- f) dà direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui all'art. 3 lettera g) del DLgs CPS 13 settembre 1946, n. 233
- g) partecipa nei limiti previsti dalla legge alla stipula degli accordi e convenzioni con Autorità, Enti e Organismi anche assistenziali, in qualsiasi modo interessanti l'esercizio della professione medica veterinaria;
- h) delibera la proposta di Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo della Federazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e propone a quest'ultimo la misura del contributo annuo che ciascun Ordine deve versare alla Federazione per il suo funzionamento;
- i) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali; nell'esercizio di detto potere il Comitato Centrale osserva le norme procedurali previste nel capo IV del regolamento approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221;
- j) delibera in via definitiva la dotazione di personale e le relative variazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- k) approva i regolamenti degli Ordini provinciali, interprovinciali e delle Federazioni Regionali;
- l) approva gli Statuti delle Federazioni Regionali.

ART. 17 (Ulteriori attribuzioni)

1. Oltre ad esplicitare le attribuzioni di cui all' articolo 15 del DLgs CPS n. 233/46, il Comitato Centrale:

- a) delibera le direttive generali e le linee programmatiche, nonché priorità e piani per la gestione amministrativa che devono essere recepiti nella Relazione programmatica del Presidente, allegata al bilancio di previsione;
- b) sulla base del bilancio di previsione assegna al Direttore il budget secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità; il Comitato Centrale potrà stabilire anche le risorse finanziarie destinate a specifici obiettivi; il Comitato Centrale può modificare le categorie di spesa del bilancio e, conseguentemente, del budget ed in caso di urgenza il Presidente può provvedere a dette modifiche da ratificarsi dal Comitato Centrale;
- c) delibera l'istituzione del Fondo cassa economale tenuto secondo le modalità definite dal regolamento di amministrazione e contabilità;
- d) determina le linee di organizzazione degli uffici, la rilevanza ed modi di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- f) nomina i componenti delle Commissioni interne e dei Gruppi di studio;
- g) individua i propri delegati per la contrattazione decentrata con il personale dipendente ai sensi del C.C.N.L.;
- h) adotta gli atti di indirizzo nelle procedure comparative per l'assegnazione di incarichi e/o forniture;

- i) può conferire ad esperti di provata competenza incarichi individuali di consulenza con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionai e o coordinata e continuativa, sottoscritti dal Presidente, nelle materie attinenti alle competenze del Consiglio Nazionale e dello stesso Comitato Centrale;
- j) qualora lo Statuto della Federazione Regionale lo preveda, partecipa attraverso un delegato senza diritto di voto, alle riunioni delle Federazioni Regionali.

ART. 18 (Dimissioni)

1. Le dimissioni da Consigliere del Comitato Centrale o da una delle cariche legate alle funzioni dell'Ufficio di Presidenza, vanno rassegnate per iscritto o via Pec al Presidente il quale ne dà comunicazione, nella prima riunione utile, al Comitato Centrale che ne prende atto.
2. Le dimissioni dalla carica di Presidente vengono direttamente comunicate dallo stesso al Comitato Centrale, che provvede come prescritto nel comma precedente
3. In caso di dimissioni da una delle cariche legate alle funzioni dell'Ufficio di Presidenza si provvede alla sostituzione del dimissionario il quale continuerà a disimpegnare le mansioni inerenti alla funzione ricoperta, entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, sino a quando non verrà sostituito.
4. Delle dimissioni e delle conseguenti sostituzioni va data tempestiva comunicazione ai componenti del Consiglio Nazionale.

ART. 19 (Elezioni suppletive)

1. Se i componenti del Comitato Centrale, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede, entro quindici giorni, ad elezioni suppletive per la sostituzione dei membri dimissionari.
2. I componenti eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.

CAPO II - L'UFFICIO DI PRESIDENZA.

ART. 20 (Composizione e compiti)

1. Al fine di rendere più flessibili e semplificare le attività del Comitato Centrale, si individua un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere
2. Compiti dell'Ufficio di Presidenza sono relative allo svolgimento di attività preparatorie, istruttorie e strumentali in funzione alle attività del Comitato Centrale.

CAPO III - IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO E IL TESORIERE.

ART. 21 (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, di cui convoca e presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Centrale.
2. Nell'ambito della propria funzione il Presidente:
 - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale;
 - b) cura indirizzo politico-amministrativo della Federazione sulla base delle direttive di coordinamento impartite dal Comitato Centrale;
 - c) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti nelle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale;
 - c) effettua il controllo strategico sull'attività degli uffici per assicurare il costante rispetto delle direttive e indirizzi generali stabiliti dal Comitato Centrale;
 - d) emana le circolari informative della Federazione indirizzate agli Ordini;
 - e) può attribuire specifici compiti ai componenti del Comitato Centrale nell'ambito delle proprie competenze.
3. Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni di indirizzo politico-amministrativo a lui eventualmente delegate dal Presidente.

ART. 22 (II Segretario)

1. Il Segretario:

- a) disimpegna le funzioni di segretario nelle adunanze del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale e cura la compilazione dei relativi verbali; verifica la regolare tenuta delle deliberazioni dei predetti organi;
- b) autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici, o nei casi consentiti, ai singoli interessati;
- c) coadiuva il Presidente nell'attività di cui alla lettera c) del precedente articolo, verificando in particolare il regolare funzionamento degli uffici.

2. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'attività della Federazione, di cui risponde nei confronti del Presidente stesso e del Comitato Centrale.

3. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente del Comitato Centrale più giovane, che non sia il Tesoriere.

ART. 23 (II Tesoriere)

1. Il Tesoriere fornisce al Presidente ed al Comitato Centrale il supporto necessario alla definizione delle strategie economiche e finanziarie anche a rilevanza esterna nel rispetto del bilancio di previsione.

2. Il Tesoriere altresì:

- a) verifica la proposta di bilancio preventivo e lo schema di conto consuntivo ai fini dell'approvazione da parte del Comitato Centrale;
- b) redige specifica relazione da allegarsi al bilancio di previsione secondo le disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilità;
- c) effettua, con cadenza discrezionale, vigilando sugli uffici, il controllo strategico sulla gestione amministrativo-contabile con riferimento alle direttive ed indirizzi generali impartiti in materia dal Comitato Centrale e dal Consiglio Nazionale;
- d) svolge ogni altra attività prevista nel presente regolamento e nel regolamento di amministrazione e contabilità.

ART. 24 (Utilizzo del personale)

1. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere per lo svolgimento delle loro funzioni di indirizzo politico-amministrativo e delle funzioni di verifica si avvalgono dell'attività del Direttore.

2. Il Direttore, su richiesta dei componenti il Comitato Centrale ai quali, nell'ambito delle proprie competenze, il Presidente abbia attribuito specifici compiti, fornisce loro il necessario supporto avvalendosi del personale dell'ufficio.

CAPO IV - Adunanze del Comitato Centrale

ART. 25 (Adunanze)

1. Il Comitato Centrale è convocato dal Presidente della Federazione, di propria iniziativa, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta.

2. L'avviso di convocazione a firma del Presidente deve essere spedito via Pec o via Posta Elettronica ordinaria, ai componenti del Comitato Centrale almeno 5 giorni prima della riunione. Esso deve riportare con completezza gli argomenti all'ordine del giorno e la relativa documentazione di supporto per fornire ai Consiglieri sufficienti elementi di valutazione in ordine alle decisioni da assumere. In caso di urgenza, la convocazione può essere spedita via Pec o via Posta Elettronica ordinaria entro il termine di due giorni.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata oltre all'ora di inizio, anche la presumibile ora di chiusura della riunione.

4. Per ogni argomento all'Ordine del Giorno deve essere indicato il Relatore, il cui compito è quello di introdurre l'argomento e di presentarne gli aspetti salienti, oltre a proporre l'eventuale delibera da adottare.

5. I singoli Consiglieri possono proporre argomenti da includere nell'Ordine del Giorno della prima riunione successiva entro i tempi stabiliti per le convocazioni.
6. All'inizio della riunione, su proposta di un Consigliere, il Comitato Centrale, a maggioranza, può modificare l'ordine cronologico degli argomenti all'Ordine del Giorno.
7. L'eventuale revoca della convocazione dovrà essere motivata da obiettive circostanze o urgenti motivi tali da rendere necessario o utile uno spostamento della data.
8. L'Ufficio di Presidenza valuta l'opportunità di invitare alle riunioni del Comitato Centrale anche i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed in tal caso dispone che sia inviato loro l'Ordine del Giorno con la relativa documentazione.
9. Le sedute del Comitato Centrale non sono pubbliche.
10. Per la validità delle riunioni del Comitato Centrale è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
12. Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale; si vota per scrutinio segreto in caso di deliberazioni concernenti persone.

ART. 26 (Verbali delle sedute)

1. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario ed approvati dal Comitato Centrale nella seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.
2. Copia dei verbali, dopo la compilazione, va trasmessa ai componenti del Comitato Centrale, ciascuno dei quali ha facoltà di richiedere, in sede di approvazione, che si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato e che si rettifichino le proprie dichiarazioni.
3. Dopo l'approvazione, i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e conservati agli atti della Federazione.
4. I verbali devono contenere in succinto le notizie di quanto si è svolto nella seduta: l'ora di inizio e il termine dei lavori; l'elenco dei presenti e degli assenti giustificati; il riassunto delle discussioni svoltesi; le proposte avanzate; le deliberazioni adottate; l'esito delle votazioni.

TITOLO IV

IL DIRETTORE

ART. 27 (Attribuzioni)

- I. Il Direttore nell'ambito della propria funzione di gestione amministrativa dell'Ente:
 - a) formula proposte ed esprime pareri agli Organi della Federazione, anche per il necessario supporto alla definizione delle politiche e delle strategie;
 - b) esercita il potere di direttiva e di coordinamento complessivo degli Uffici nel rispetto delle disposizioni emanate dai competenti Organi della Federazione;
 - c) gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli, nonché i rapporti sindacali e di lavoro, partecipando in particolare alla contrattazione decentrata ai sensi del C.C.N.L.;
 - d) gestisce il budget assegnatogli dal Comitato Centrale ed esercita i connessi poteri di spesa, in esecuzione del punto b) dell'art. 17;
 - e) individua le priorità degli obiettivi vi degli uffici, stabilendo le modalità di perseguimento dei risultati attesi e di allocazione delle risorse umane e strumentali;
 - f) assume la responsabilità complessiva dell'attuazione dei programmi e dei risultati ottenuti e verifica l'andamento della realizzazione dei programmi stessi da parte dei dirigenti in relazione alle direttive generali ricevute e alle priorità individuate; riferisce al Comitato Centrale, su espressa richiesta di quest'ultimo, sul livello di attuazione dei programmi;

- g) conferisce gli incarichi di funzione dirigenziale, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato Centrale e delle previsioni dei successivi articoli;
- h) predispose, sulla base delle strategie politiche e dei dati economici indicati dal Tesoriere, la proposta di bilancio preventivo e lo schema del conto consuntivo;
- i) su invito del Presidente, assiste alle sedute del Comitato Centrale e del Consiglio Nazionale;
- j) svolge ogni altra attività prevista nel presente regolamento e nel regolamento di amministrazione e contabilità.

2. Il Direttore ha la responsabilità complessiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati operativi conseguiti, della corrispondenza delle decisioni organizzative ai principi generali della Federazione in termini di qualità, quantità e costi.

ART. 28 (Incarico)

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Comitato Centrale per una durata da tre a cinque anni con facoltà di rinnovo. Tale incarico può essere conferito al personale dipendente a tempo indeterminato della Federazione con il più alto livello sulla base del CCNL di categoria, ovvero con contratto a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, le quali abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

2. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità dell'incarico e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

3. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale dell'incarico.

4. I dipendenti a tempo indeterminato della Federazione ai quali sia conferito con contratto a tempo determinato l'incarico di Direttore dalla Federazione o da altra Amministrazione pubblica, sono collocati in aspettativa con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

TITOLO V

I DIRIGENTI

ART. 29 (Incarichi, funzioni e responsabilità dirigenziali)

1. Con proprio provvedimento il Direttore (o, in caso di sua mancanza il Comitato Centrale) può conferire incarichi di funzione dirigenziale individuandone l'oggetto e la durata che, comunque, non può eccedere i cinque anni; al provvedimento di conferimento dell'incarico si accede con un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

2. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti entro il limite del 70 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e del 70 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata del singolo incarico, comunque rinnovabile, non può eccedere il termine di sette anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio con funzioni direttive secondo la classificazione del CCNL di riferimento. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

3. I dirigenti, nell'esercizio delle proprie funzioni di gestione amministrativa dell'Ente:

- a) programmano l'attività di competenza al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi vi fissati;
- b) utilizzano le risorse umane e strumentali assegnate in funzione dei programmi di attività nel rispetto dei criteri stabiliti dal Direttore (o, in caso di sua mancanza dal Comitato Centrale) esercitando i poteri di spesa ad essi delegati;
- c) dirigono, coordinano e controllano l'attività dell'ufficio al quale sono preposti;

d) formulano proposte/pareri al Direttore (o, in caso di sua mancanza al Comitato Centrale).

4. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dall'ufficio cui sono preposti, in termini di conseguimento degli obiettivi sia quali - quantitativi che in relazione ai programmi stabiliti, della corrispondenza delle decisioni organizzative ai principi generali della Federazione, della gestione del personale e dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

ART. 30 (Aspettativa per incarico dirigenziale)

1. I dipendenti della Federazione ai quali sia conferito con contratto a tempo determinato un incarico dirigenziale dalla Federazione o da altra Amministrazione pubblica sono collocati in con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

LIBRO II

PERSONALE, AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 31 (Uffici e linee di organizzazione)

1. Le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'articolazione delle strutture organizzative e l'individuazione dei connessi centri di responsabilità sono approvate dal Comitato Centrale su proposta del Direttore.

2. I servizi della Federazione sono svolti dagli uffici amministrativi la cui dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie è determinata dal Comitato Centrale.

3. Il Direttore, nell'ambito del budget assegnato, ha facoltà di avvalersi della consulenza di esperti nel rispetto delle disposizioni e dei criteri previsti per l'attivazione di consulenze.

ART. 32 (Fabbisogno di personale)

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse con riferimento alle disponibilità finanziarie e di bilancio, il Comitato Centrale con propria deliberazione, su proposta del Direttore, provvede, periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale ed ogniqualvolta si renda necessario in relazione agli obiettivi, alla programmazione del fabbisogno di personale occorrente per lo svolgimento dell'attività della Federazione.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

ART. 33 (Rinvio al regolamento di amministrazione e contabilità)

1. L'attività negoziale, la contabilità ed il Collegio dei revisori dei conti sono disciplinati con apposito regolamento di amministrazione e contabilità da approvarsi con le modalità previste dalla legislazione vigente.

LIBRO III

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI

ART. 34 (Disciplina generale)

1. La Federazione non concede, se non in casi eccezionali e adeguatamente motivati, aiuti in denaro con funzione assistenziale (sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari) né eroga contributi in denaro per iniziative culturali, e/o per altre finalità, promosse da persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni pubbliche e private.

ART. 35 (Calamità naturali e altri gravi eventi)

1. In caso di calamità naturali, il Direttore istruisce, per il successivo esame da parte del Comitato Centrale, le richieste inviate dagli Ordini Provinciali. Il Comitato Centrale delibera, determinandone di volta in volta l'importo, la concessione di una sovvenzione agli Ordini richiedenti, i quali provvederanno

direttamente, in base a criteri dagli stessi determinati, alle liquidazioni a favore dei veterinari danneggiati.

LIBRO IV

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA SOTTRARRE ALL'ACCESSO

ART. 36 (Criteri generali)

1. Le disposizioni del presente libro hanno lo scopo di individuare le categorie di documenti amministrativi, formati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani o comunque rientranti nella sua disponibilità, da sottrarre all'accesso, ai sensi dell'art.24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art.8 del DPR 27 giugno 1992 n. 352.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso) della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.

3. I documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso soltanto quando riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano fomite alla Federazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

4. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

ART. 37 (Differimento dell'accesso)

1. L'accesso ai documenti può essere differito fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

2. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

ART. 38 (Categorie di documenti amministrativi sottratti al diritto di accesso)

1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti tipologie di documenti:

- verbali delle sedute del Comitato Centrale nei giudizi disciplinari;

- documenti personali contenuti nei fascicoli dei dipendenti;

- documenti che comunque riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari ancorché i relativi dati siano fomite alla Federazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

LIBRO V

NORMA FINALE

ART. 39 (Entrata in vigore)

l. Il presente regolamento, deliberato dal Comitato Centrale della FNOVI nella seduta del 15 dicembre 2015, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 aprile 2016, trasmesso al Ministero della Salute ex Art. 35 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 (prot. n. 1884.2016 del 27 aprile 2016), stante l'assenza di rilievi, è entrato in vigore il 27 luglio 2016.